



COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, IN
VIDEOCONFERENZA E IN MODALITA' MISTA"

Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 13 06 2022

Pubblicato all'albo pretorio con rep 563 del 20.06.2022

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto o in modalità mista su decisione del Presidente del Consiglio comunale.

Art. 2

Principi e criteri

Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 TUEL, e dai seguenti criteri:

- a) pubblicità: le sedute sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato.
- b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;
- c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali;

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario del Consiglio comunale;

h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato

TITOLO SECONDO - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4

Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio mediante avviso comunicato all'indirizzo di posta elettronica dei singoli consiglieri.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza o modalità mista.

3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste per le sedute in presenza.

4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione o figure esterne convocate.

5. La documentazione relativa agli oggetti in trattazione è resa disponibile in formato digitale.

6. La comunicazione di ulteriore documentazione presentata dai Consiglieri in corso di seduta avviene mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica dei Consiglieri.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo al chiuso che garantisca la stabilità della connessione, con onere a carico del Consigliere di dotarsi di un collegamento efficiente.

3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta. In mancanza di identificazione con videocamera e microfono, il Consigliere è dichiarato assente.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte nella sede istituzionale dell'Ente nella quale devono essere presenti, qualora possibile, il Presidente del Consiglio comunale e il Segretario comunale. In caso di impossibilità del Presidente o del Segretario comunale, o dei loro sostituti, ad essere presenti di persona, gli stessi si collegheranno in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di propria competenza.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale che assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a dieci minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta.

Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per non più di dieci minuti, al fine di consentire ai consiglieri momentaneamente assenti di fare ritorno per

proseguire nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

Se il numero legale viene a mancare durante o a seguito della votazione, la seduta si considera automaticamente sciolta.

Art. 8

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate.
2. I Consiglieri intervengono, previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono invece restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 9

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario Comunale; il Consigliere dovrà attivare la videocamera e il microfono ed esprimere il suo voto;
3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente.

Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati.

Art. 10

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, le sedute del Consiglio Comunale dovranno tenersi esclusivamente in presenza presso la sede del Comune.

Art. 11

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti